

Proposta di legge

Adeguamenti normativi. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 e alla legge regionale 4 marzo 2016

Relazione Illustrativa

La modifica prende le mosse dai rilievi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCOM riguardo a potenziali criticità anticoncorrenziali dell'articolo 20 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), come modificato dalla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla L.R. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), laddove si individua la società consortile a responsabilità limitata ARTEX (partecipata da CNA e Confartigianato Toscana) quale soggetto deputato a perseguire le finalità di tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano previste dalla stessa disposizione ed il conseguente sostegno della Regione Toscana alle attività di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'art. 21 della L.R. n. 53/2008.

Dette disposizioni, limitando la possibilità degli altri operatori del settore di beneficiare dei suddetti contributi, possono contrastare con la Costituzione, in particolare, con la libertà d'iniziativa economica (art. 41) e con la tutela della concorrenza (art. 117, comma 2 lett. e), ancorché su tale norma non sia mai stata posta questione di possibile illegittimità costituzionale.

La modifica degli articoli 20 e 21 della L.R. n. 53/2008 consiste pertanto in un adeguamento teso a prevenire potenziali contrasti con i principi posti a tutela della concorrenza e del mercato - principi che non possono prescindere da un previo confronto competitivo - oltre che a garantire i principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa e il rispetto della amministrazione e di parità di trattamento.

La legge non comporta nuove spese e/o oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Per le motivazioni sopra esposte:

l'art. 1 sostituisce la rubrica dell'art. 20 della legge regionale 53/2008, nella quale si fa riferimento ad Artex e abroga il comma 2 del medesimo articolo in virtù del quale la Regione riconosce Artex quale soggetto deputato alla promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano;

l'art. 2 abroga l'art. 21 della l.r. 53/2008, che prevede la possibilità che la Regione sostenga finanziariamente Artex per le attività di promozione dell'artigianato artistico e tradizionale;

per finalità di coordinamento normativo l'art. 3 abroga il titolo V della l.r. 53/2008, in quanto disposizione con cui era stato introdotto l'art. 21 nella legge 53/2008;

l'art. 4 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

